

STATUTO

BRUZIA MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
QUARNARO II 53

Numero REA: RC - 157035

Codice fiscale: 92041270809

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "A" al
n. 3182 di Racc.**

STATUTO

DELLA SOCIETA'

"BRUZIA MULTISERVICE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Articolo 1. Denominazione e norme applicabili - E' costituita una società cooperativa sociale, a mutualità prevalente, con la denominazione **"BRUZIA MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** retta, ai sensi dell'art. 2519 comma 2 c.c., dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. Articolo 2. Sede - La società ha sede nel comune di Reggio di Calabria. L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso comune. La società potrà, nelle forme di legge, istituire filiali, succursali, unità locali, depositi, agenzie, rappresentanze, uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in Italia ed all'estero.

Articolo 3. Domicilio. - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4. Utilizzo di strumenti informatici e telematici. Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva. Articolo 5. Durata. - La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6. Scopo ed oggetto - La società, che non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità, si propone di svolgere la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento da predisporre ed approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2521 c.c. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. La società intende operare quale "cooperativa a mutualità prevalente", in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c. In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra l'altro al regolamento sopra citato, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana

ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo

svolgimento delle seguenti attività, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui al punto b dell'art. 1 comma 1 della legge n. 381/1991. La società cooperativa si propone in particolare prestazioni di servizio per:

Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive;

- Gestione di asili nido, scuola materna e mense sociali;
- Gestione di case albergo, case famiglia, strutture educativo-assistenziali residenziali e non;
- Gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina e telelavoro;
- Servizio trasporto persone disabili, malati non autosufficienti con l'ausilio di mezzi e personale qualificato;
- Predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti e audiolesi;
- Attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti, extracomunitari etc, destinatari dello scopo sociale;
- Attività di collaborazione con associazioni ed enti che operano nel settore socio - sanitario ed educativo;
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- Progettazione e realizzazione d'interventi di orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica per i giovani;
- L'organizzazione di manifestazioni, festival, mostre, servizio hostess, congressi, convegni, spettacoli, animazione feste e viaggi a scopo ricreativo o lavorativo, cerimonie ed iniziative di rappresentanza;
- prestare opera di vigilanza e custodia di aree pubbliche e private;
- Corsi di lingua a tutti i livelli;
- La manutenzione, la pulizia e la gestione di spazi pubblici e privati, immobili di ogni tipo, di edifici, di impianti sportivi, reti idriche e fognarie, spiagge, arenili e lidi per la balneazione, di strade, piazze, stazioni ferroviarie, sale di attesa, e luoghi di ritrovo;
- Servizi e lavori di custodia cimiteriale nonché attività di agenzia funebre;
- La cura e la gestione degli arredi urbani (manutenzione cura del verde, di giardini, di parchi e di aiuole potatura e sfascio di erbe, potatura di siepi ed alberi, manutenzione di tappeti erbosi; realizzazione, cura e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; spezzamento e pulizia delle strade pubbliche e private; raccolta e smaltimento rifiuti; raccolta differenziata porta a porta; gestione di parcheggi, rifacimento e manutenzione dei numeri civici e della toponomastica; disinfezione e derattizzazione di locali

pubblici e privati);

- L'affissione di manifesti, locandine e simili, per conto di altri, la gestione di spazi pubblicitari per conto di altri;
- Tutela dell'ambiente mediante promozione di iniziative e realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito e vivibile e che favorisca le relazioni sociali;
- Valorizzazione degli ambienti rurali;
- Organizzazione di attività di escursionismo e trekking;
- Attività di informazione e sensibilizzazione dei rischi derivanti dai fenomeni di inquinamento ambientale, intervenendo in tutte le sedi opportune garantendo il rispetto dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- Sviluppare iniziative e progetti volti alla formazione professionale dei giovani lavoratori, al fine di accrescere le competenze professionali nei campi dell'ambiente, dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'artigianato;
- Attività di tutela nel campo del consumatore e dell'impresa con funzioni di supporto e di promozione del sistema economico locale, attuando attività di consulenza, organizzazione e programmazione di interventi in diversi settori, garantendo imparzialità a tutti i soggetti economici attuando il rispetto degli interessi più generali dell'economia;
- Attività dirette alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- Servizi logistici di ogni genere: fattorinaggio, servizio pony express, consegna documenti a domicilio, traslochi, magazzinaggio, deposito bagagli;
- Servizio di trasporto di persone e cose;
- Trasporto merci su strada;
- Noleggio auto con e senza conducente;
- Gestione di salumerie e caseifici sia artigianali che industriali;
- Promozione e gestione di attività artigianali, agricole ed allevamento di animali;
- preparazione e fornitura di piatti pronti a base di carne e di pollame e di cibi e pasti preparati da asporto; (attività prevalente)
- gastronomia e servizio catering per eventi, banqueting, piccola ristorazione, servizi per cerimonie e rinfreschi, anche a domicilio;
- diffusione e valorizzazione della cultura enogastronomica locale e del territorio, dello slow food;
- commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, di prodotti di salumeria e formaggi;
- gestione e conduzione, sotto qualsiasi forma, di ristoranti, self service, bar, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, rosticcerie, pub, pizzerie, birrerie, pizza da asporto, ri-

storante, trattoria affittacamere per brevi soggiorni, locande, bed and breakfast, stabilimenti termali, ed in genere di locali pubblici ed aperti al pubblico con somministrazione di alimenti e bevande;

- L'esecuzione di lavori edili per la costruzione di edifici per civili abitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, strade, ponti, dighe, gallerie, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere marittime e fluviali, opere di sistemazione idraulica in genere, armamenti ferroviari, lavori di movimento terra, lavori inerenti la sistemazione di aree di verde pubblico e privato, lavori di tinteggiatura e verniciatura di ogni tipo di edificio, costruzione di porti ed aeroporti, demolizione e manutenzione di stabili, esecuzione di opere di edilizia in genere;
- Manutenzioni e riparazioni edili ed affini, tinteggiatura e decorazioni, pulizia e bonifica di alvei, fiumare e torrenti, manutenzione e pulizia di autoveicoli, di monumenti storici ed artistici;
- Lavori per l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, manutenzione illuminazione Pubblica;
- Progettazione e realizzazione di sistemi per risparmio energetico;
- Realizzazione di impianti fotovoltaici, termici, geotermici, minieolico;
- Realizzazione di sistemi di sicurezza, Videosorveglianza, automatismi, allarmi;
- effettuare attività di identificazione dei fattori di rischio per i lavoratori con individuazione ed elaborazione delle misure di sicurezza, nonché predisposizione di corsi di formazione per datori di lavoro e per i rappresentanti dei lavoratori;
- la consulenza tecnica sulla realizzazione, applicazione, gestione ed assistenza di sistemi di gestione aziendale, gestione di sistemi di qualità, sicurezza, prevenzione ed igiene nell'ambiente di lavoro e tutela dell'ambiente esterno;
- l'ideazione e la realizzazione di corsi di formazione per il personale sulle tematiche relative alla gestione delle risorse umane, alla sicurezza ed all'igiene nei luoghi di lavoro ed alla tutela dell'ambiente, ai temi della qualità e dello sviluppo organizzativo;
- promuovere la creazione di marchi e segni distintivi di cui la società sia interessata a divenire titolare, curarne la registrazione, e attuarne la tutela, acquisirne eventualmente il diritto di utilizzazione;
- promuovere e organizzare attività di informazione, divulgazione, formazione professionale, sperimentazione e ricerca, anche in collaborazione con soggetti privati ed enti pubblici, connesse con il proprio oggetto sociale;

- Lettura contatori per rilevamento consumo idrico, elettrico, gas o altra natura, in nome e per conto di enti pubblici, aziende private o società partecipate.

- istituire ed estinguere conti correnti bancari e postali, contrarre mutui bancari ed effettuare ogni operazione di attivazione del credito utile al conseguimento dell'oggetto sociale;

La società, avendo sede in una delle regioni definite come "Obiettivo 1" nella normativa e nelle politiche dell'Unione europea, intende avvalersi di tutte le agevolazioni comunitarie, statali e regionali previste dalle vigenti ed emanando norme in materia, con particolare riferimento a quelle in materia di finanziamenti ed incentivi finanziari e fiscali;

- la gestione e fornitura di servizi informatici e servizi internet;

- la consulenza e la assistenza nella predisposizione di reti internet ed intranet;

- la consulenza ed assistenza informatica sia software che hardware;

- svolgere attività di patronato, affiliandosi a enti già riconosciuti come tali nello stato Italiano;

- svolgere servizio di centro raccolta c.a.f.;

- Promuovere l'istituzione e la gestione di centri di raccolta ed assistenza agricola;

- Servizi e consulenze di diversa natura: amministrativa, fiscale, aziendale, commerciale, tributaria, legale;

- Servizi di elaborazione dati contabili, indagini e sondaggi di mercato, assistenza tecnica ad imprenditori, aziende, famiglie, enti, associazioni ed operatori in genere;

- assistere le aziende nell'attività di pianificazione commerciale con particolare riguardo al marketing strategico, all'analisi degli investimenti finalizzati al potenziamento della struttura commerciale nonché predisporre studi di fattibilità per le scelte del portafoglio clienti;

- effettuare attività di pianificazione fiscale, societaria, economica, patrimoniale e finanziaria con analisi degli investimenti e studi di fattibilità con redazione di business plan e budget previsionali;

- predisporre e realizzare sistemi di qualità aziendale, anche riferiti alla qualità dell'ambiente;

- dare assistenza alle aziende in materia di finanza agevolata, curando, nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge, operazioni finanziarie e di finanziamento, nonché qualunque altra attività ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale;

- Promuovere iniziative utili allo sviluppo delle piccole imprese in tutti i settori economici;

- l'attività di prestazione di servizi finanziari ed aziendali in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, a società partecipate, anche indirettamente,

il tutto sempre nei limiti di cui all'art. 113 del predetto

Decreto Legislativo n. 385/93

- la consulenza, la promozione, l'intermediazione di servizi finanziari e l'attività di mediazione creditizia per operatori economici e privati, in particolare l'assistenza verso Istituti autorizzati relativamente alle pratiche di prestiti fiduciari a privati, crediti immobiliari, prestiti fiduciari a piccole e medie imprese, l'assistenza nelle pratiche relative a servizi di factoring, promosse verso Istituti autorizzati, l'assistenza nelle pratiche di smobilizzo di portafoglio e anticipi su contratti, la promozione commerciale, la promozione e l'assistenza (nei rapporti con gli Istituti autorizzati) dei clienti nelle pratiche relative a contratti di leasing, nonché la rappresentanza di aziende finanziarie, assicurative, Istituti di credito di diritto pubblico e privato, sia nazionali che esteri.

La società può altresì assumere mandati agenziali da parte di società di assicurazione, l'attività e la consulenza nel settore assicurativo, la gestione di agenzie e sub-agenzie assicurative, la stipula di polizze assicurative e fideiussorie e la raccolta delle polizze medesime, la diffusione della conoscenza nel settore assicurativo, anche mediante la distribuzione di opuscoli o pubblicazioni nonché ogni altra attività comunque connessa con le assicurazioni. La società assume mandati di agenzia e rappresentanza, in relazione ai settori sopraindicati.

- Consulenze immobiliari ed attività di intermediazione di ogni genere, permuta, vendite, locazioni nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge;

- Gestire condomini e tenerne la contabilità;

- Fornire ad imprese, cittadini e famiglie servizi telematici;

- Attività di Agenzia di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, per fornire intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;

- Consulenze tecniche di ogni genere, visure catasto, volture, frazionamenti, rilievi ed ogni altra attività connessa alle precedenti;

- Attività di gestione agenzia di viaggi con servizi connessi quali prenotazione biglietti aerei, ferroviari, organizzazione di viaggi e visite guidate, nonché la collaborazione con imprese, società ed enti operanti nel campo del turismo, volte ad incrementare i flussi turistici ed a rendere più agevole il soggiorno dei turisti stessi.

Articolo 7. Attività con i terzi - La società cooperativa può svolgere la sua attività anche nei confronti di terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 comma 2 c.c.

SOCI

Articolo 8. Numero dei soci - Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c. Può essere compreso fra tre e otto, solo se tutti i soci sono persone fisi-

che. Nessun socio può avere una quota del valore nominale

superiore a quanto previsto dall'art. 2525 comma 2 c.c. Articolo 9. - Categorie e requisiti dei soci - Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che possono prestare la loro attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, ed ai quali può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla società.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Possono essere anche ammesse persone che all'atto dell'ammissione non possiedano ancora i suddetti requisiti, purché si impegnino a partecipare personalmente all'attività che costituisce l'oggetto sociale. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2527 comma 2 c.c., non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Il numero dei soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. La tipologia dei rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare con i soci è definita da un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001. - Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Articolo 10. Ammissione dei soci - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-

dizione professionale, delle specifiche competenze possedute, in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;

c) la categoria di soci a cui chiede di essere ammesso;

d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;

e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno conoscere ai fini dell'ammissione.

La domanda di ammissione da parte di persona giuridica dovrà specificare:

a) denominazione o ragione sociale, sede, attività, eventuale iscrizione nel registro delle imprese o in altri albi o registri;

b) persona fisica designata a rappresentarla;

c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;

d) copia dello statuto vigente ed elenco dei soci;

e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno conoscere ai fini dell'ammissione. Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, secondo la procedura di cui all'art. 2528 c.c., entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa, motivando un eventuale mancato accoglimento. La delibera di ammissione diventa efficace nei confronti della società dopo l'annotazione nel libro dei soci. Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo eventualmente determinata dall'assemblea per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo. Se richiesta, deve essere versata all'atto dell'accoglimento della domanda, una tassa di ammissione nella misura stabilita dallo stesso organo amministrativo.

Articolo 11. Recesso del socio - Il recesso del socio è ammesso:

a) nei casi previsti dalla legge;

b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;

c) quando non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e termini di cui all'art. 2532 c.c. Esso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12. Esclusione del socio - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con motivata deliberazione dell'organo amministrativo essere escluso il socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo. L'esclusione diventa efficace nei confronti della società dal momento dell'annotazione nel libro soci.

Articolo 13. Morte del socio - Nel caso di decesso di un socio, ai sensi dell'art. 2534 c.c., gli eredi o legatari della sua quota sociale potranno subentrare nella sua partecipazione, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo.

Articolo 14. Liquidazione della quota del socio uscente - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, hanno diritto al rimborso del valore delle quote sociali versate ed eventualmente rivalutate sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2535 c.c. e se non in contrasto con le agevolazioni fiscali connesse al carattere di mutualità prevalente della cooperativa.

Articolo 15. Trasferimento delle quote sociali - Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, secondo la procedura stabilita dall'art. 2530 c.c.

PATRIMONIO

Articolo 16. Patrimonio sociale - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in quote nominative, del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva ordinaria;

d) dall'eventuale sovrapprezzo;

e) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra riserva o fondo, prevista dalla legge, o che l'assemblea riterrà opportuno costituire. Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. a c.c., le riserve della società non possono essere

distribuite tra i soci cooperatori, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 17. Responsabilità per le obbligazioni sociali - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2518 c.c. Ai sensi dell'art. 2537 c.c., il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 18. Versamenti e finanziamenti dei soci. - La società, nel rispetto delle norme vigenti, senza che costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, stipulare finanziamenti ed acquisire dai soci medesimi fondi con obbligo di rimborso, improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 19. Esercizio sociale - L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 20. Bilancio - L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Gli amministratori e gli eventuali sindaci, ai sensi dell'art. 2545 c.c., nella relazione che accompagna il bilancio, devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché documentano nella nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Articolo 21. Destinazione degli utili - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, destinandoli:

- a) non meno del trenta per cento (30%), al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 1 c.c.;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 2 c.c.;
- c) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, ai fini della rivalutazione delle quote sociali, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivo.

vamente versato, secondo quanto previsto dall'art. 2514 comma

1 lett. a c.c. ed in osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, ai fini del mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente. L'eventuale rimanenza è destinata alle riserve, oppure a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, con deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2545 quater comma 3 c.c.

Articolo 22. Ristorni - In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I criteri per la ripartizione dei ristorni da riconoscere, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai soci cooperatori, sono fissati da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521 ult. comma c.c..

ORGANI SOCIALI

Articolo 23. Organi sociali - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o gli altri amministratori;
- c) il collegio sindacale, da nominare solo nel caso si verificano i presupposti di cui all'art. 2477 c.c.

ASSEMBLEA

Articolo 24. Convocazione dell'assemblea - L'assemblea, sarà convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata "brevi manu" e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione, sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione qualora la prima convocazione andasse deserta, che dovrà svolgersi entro trenta giorni e non potrà, comunque, aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, ove esista, il collegio sindacale, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 25. Disciplina dell'assemblea. - L'assemblea è pre-

sieduta dall'amministratore unico, oppure, in mancanza, da

altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il presidente lo ritiene opportuno. Ai sensi dell'art. 2480 c.c., il verbale delle assemblee che deliberano modificazioni dello statuto deve essere redatto da notaio.

Articolo 26. Diritto di partecipazione in assemblea e di voto - Rappresentanza. - Ai sensi dell'art. 2538 comma 1 c.c., hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ai sensi dell'art. 2538 comma 2 c.c., ogni socio cooperatore ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, salvo l'estensione a favore delle particolari categorie di persone previste dall'art. 2539 comma 2 c.c. La stessa persona non può rappresentare più di tre soci in assemblea. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 27. Quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea. - L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei soci presenti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 28. Forme di amministrazione. - La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da due o più amministratori, con poteri disgiunti, congiunti o a maggioranza, sempre secondo la decisione che sarà assunta dai soci che procedono alla nomina. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che l'altro voglia compiere, prima che questa sia compiuta. In caso di opposizione decide la maggioranza dei soci determinata in base all'art. 2538 comma 2 c.c. Ai sensi dell'art. 2542 comma 2 c.c., la maggioranza degli amministratori è scelta tra i

soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. La durata della carica degli amministratori è fissata a tempo indeterminato, fino a dimissioni od a revoca, salvo che i soci che procedono alla nomina ne abbiano fissato la durata. Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 29. - Poteri degli amministratori. - La gestione e l'amministrazione della società spettano agli amministratori, che potranno compiere, con i poteri più ampi, tutti gli atti e le operazioni, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna. L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori, vicedirettori, institori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso.

Articolo 30. Rappresentanza della società - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita all'amministratore unico. Nel caso in cui non esista l'amministratore unico, la rappresentanza, spetterà a quegli amministratori ai quali sia stata attribuita dai soci all'atto della nomina, determinando le modalità di esercizio ed i limiti. La rappresentanza della società, inoltre, spetterà ai direttori, vicedirettori, agli institori, ed ai procuratori, se nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei limiti della delega.

Articolo 31. Compensi degli amministratori. - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Il compenso degli amministratori sarà determinato conformemente a quanto previsto dall'art. 2389 c.c.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 32. Collegio sindacale - Laddove ricorrano le circostanze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c., oppure i soci lo ritengano opportuno, la società istituirà e nominerà un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, regolato dagli artt. 2397 ss. c.c. e dalle altre norme in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33. Nomina dei liquidatori - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, anche tra i non soci, determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, i poteri, la rappresentanza, i compensi e stabilendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, a norma di legge.

Articolo 34. Devoluzione del patrimonio netto residuo - Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. d c.c., l'intero patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed

i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DEVOLUZIONE AD ARBITRI

Articolo 35. Clausola compromissoria. - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal presidente del consiglio notarile del luogo dove ha sede la società, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. Gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure, e secondo le norme di legge. La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori e quelle promosse nei loro confronti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 36. Regolamenti - Ai sensi dell'art. 2521 comma 5 c.c., i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Articolo 37. Rinvio - Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si fa espresso riferimento al codice civile, alle disposizioni sulle società cooperative, alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata, alle disposizioni sulle società cooperative sociali ed alle altre.

F.to: Santo Caracciolo

F.to: Clemente Mazzù Notaio